

Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale federale

173.110.210.2

del 31 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Tribunale federale svizzero,

visto l'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005¹ sul Tribunale federale (LTF),

adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Principio

¹ Il Tribunale federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria e dei servizi amministrativi o scientifici.

² Sono riservate le spese processuali riscosse per le procedure dinanzi al Tribunale federale (art. 62 segg. LTF).

Art. 2 Assoggettamento alla tassa

¹ Chiunque richiede una prestazione particolare è tenuto a pagare una tassa.

² Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono in solido.

Art. 3 Esenzione dalle tasse

¹ Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento delle tasse quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.

² I giornalisti² sono esenti da tasse per prestazioni chieste nell'ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale federale.

³ Si può prescindere da tasse per prestazioni a favore di istituzioni senza scopo di lucro.

RU 2006 5669

¹ RS 173.110

² Le designazioni delle funzioni contenute in questo R valgono indistintamente per le persone dei due sessi.

Art. 4 Calcolo delle tasse

Sono percepite le seguenti tasse:

- | | | |
|----|--|--|
| a. | Riproduzione di documenti: | per fotocopie formato A4:
50 centesimi per ogni pagina,
per fotocopie formato A3: 1 franco
per ogni pagina, ma al minimo
2 franchi; |
| b. | per altre riproduzioni: | in base al costo effettivo; |
| c. | ricerche effettuate negli atti di una
causa liquidata e che eccedono la
determinazione dei documenti
archiviati e la concessione della
consultazione nel Tribunale federale: | 40 franchi per ogni mezz'ora;
la tassa può essere prelevata
interamente o in parte anche laddove
la determinazione dei documenti
archiviati o la concessione della
consultazione richiedano un
dispendio di tempo fuori
dell'ordinario; |
| d. | altre ricerche, compilazioni, esami
particolari, ecc.: | 40 franchi per ogni mezz'ora di
lavoro del personale amministrativo
e 60 franchi per ogni mezz'ora di
lavoro del personale scientifico; |
| e. | consegna di sentenze a terzi: | 20 franchi; |
| f. | attestazione di forza di giudicato: | 30 franchi; |
| g. | autenticazione di una firma: | 20 franchi;
se vi sono più firme da autenticare
sullo stesso atto, sono riscossi
10 franchi per ogni firma
supplementare; |
| h. | attestazione di conformità all'originale
di un estratto, di una copia, di una
fotocopia, ecc.: | 20 franchi;
se il documento comprende più
pagine, sono riscossi 2 franchi per
ogni pagina supplementare; |
| i. | utilizzazione di una sala d'udienza o
di conferenza del Tribunale federale: | 100 franchi per ogni mezza giornata; |
| j. | prestazioni nell'ambito della legge
sulla trasparenza del 17 dicembre
2004 ³ : | secondo la tariffa degli emolumenti
allegata all'ordinanza sulla
trasparenza del 24 maggio 2006 ⁴ ;
per il rimanente le tasse sono
riscosse secondo il presente
regolamento; |

³ RS 152.3
⁴ RS 152.31

- k. trattamento amministrativo delle violazioni di prescrizioni: fino al massimo a 100 franchi per caso.

Art. 5 Supplemento

Se la prestazione, su richiesta, è fornita d'urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

Art. 6 Disborsi

Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:

- a. le spese di porto e di telefono;
- b. le spese per la trasmissione di un documento via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all'estero, 5 franchi oltremare;
- c. i costi effettivi per i supporti informatici;
- d. le spese di sollecitazione: 5 franchi per la prima, 10 franchi dalla seconda.

Art. 7 Riduzione della tassa

La tassa può essere ridotta o condonata per motivi importanti, in particolare se il richiedente dispone di mezzi modesti.

Art. 8 Preavviso

Se la tassa supera 200 franchi, l'importo presumibile è preventivamente comunicato.

Art. 9 Anticipo

In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all'estero o in caso di ritardo nei pagamenti, può essere chiesto un anticipo.

Art. 10 Decisione e rimedi giuridici

¹ Il servizio competente determina la tassa al momento in cui è effettuata la prestazione.

² Tale decisione può essere impugnata entro dieci giorni con ricorso al Segretariato generale del Tribunale federale. Se la decisione è stata emanata da quest'ultimo, è competente la Commissione di ricorso.

³ La decisione su ricorso è definitiva.

Art. 11 Esigibilità e prescrizione

¹ La tassa è esigibile al momento in cui è fissata.

² Il termine di pagamento è di 20 giorni dal giorno in cui la tassa è esigibile.

³ La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa è esigibile. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all'esazione del credito.

Art. 12 Modo di pagamento

¹ Per la riscossione delle tasse viene inviata una fattura.

² Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.

Art. 13 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogate le ordinanze seguenti:

1. Ordinanza del 24 agosto 1994⁵ sulle tasse amministrative del Tribunale federale;
2. Ordinanza del 14 febbraio 1995⁶ sulle tasse amministrative del Tribunale federale delle assicurazioni.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

⁵ [RU 1994 2157, 1999 3009 art. 17 n. 2]

⁶ [RU 1995 1457]